



Comune di Argelato
Provincia di Bologna

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI ARGELATO**

(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Settembre 2017

Indice

| | |
|---|----|
| Premessa | 3 |
| Le partecipazioni societarie del Comune di Argelato | 6 |
| 1. Farmacia Comunale di Funo s.r.l. | 8 |
| 2. HERA s.p.a | 11 |
| 3. Lepida s.p.a | 14 |
| 4. Geovest s.r.l. | 19 |

Premessa

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo» approvato con deliberazione comunale n. 23 del 14.04.2015

A norma dell'art. 24, comma 1°, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dalla conclusione del procedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- i. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- iii. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- iv. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP). Ai fini dell'applicazione del criterio di cui

all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

- v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP). Solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto;
- vi. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Inoltre, sempre l'articolo 4 TUSP, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4, comma 9-bis).

Infine, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP pare corretto prendere a riferimento l'unica nozione di "fatturato" compiutamente definita dalla legislazione vigente, ovvero quella contenuta nell'art. 1, comma 1°, lett. f), del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, secondo la quale per "fatturato" si intende «la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e

proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive»; ovvero i righi IC1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni - e IC5 - altri ricavi e proventi - della dichiarazione IRAP (come ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 19320 del 2009, esplicativa del predetto decreto). Una tale definizione, sebbene estrapolata da disposizioni aventi finalità diverse da quelle del TUSP, pare nondimeno utilizzabile ai fini di cui sopra in quanto, oltre a essere l'unica prevista dalla legislazione vigente, risulta corretta sul piano logico.

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 7°, del TUSP, «gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali».

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Posto che il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza ad adottare il provvedimento di “revisione straordinaria delle partecipazioni”, si deve inoltre ritenere che lo stesso debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, in ossequio alla latitudine della competenza in materia di «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» generalmente riconosciuta in capo a tale organo dall'art. 42, comma 2°, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le informazioni relative alla ricognizione straordinaria delle partecipate verranno inviate alla sezione della Corte dei Conti competente, secondo le linee guida approvate con deliberazione della Corte stessa – sezioni riunite – n. 19/2017, ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico – ufficio IV, individuata a norma dell'art. 15 del TUSP .

Infine, si precisa che la presente “revisione straordinaria delle partecipazioni” verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Le partecipazioni societarie del Comune di Argelato

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) il Comune di Argelato possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

1. FARMACIA COMUNALE DI FUNO s.r.l.
2. HERA s.p.a
3. LEPIDA s.p.a.
4. GEOVEST s.r.l.
5. SUSTENIA s.r.l.

Si rimarca che, a norma delle definizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario. Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria. Le informazioni dettagliate su tali organismi sono comunque rese disponibili sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.argelato.bo.it> nella sezione dedicata agli enti partecipati.

Il presente atto racchiude in un unico documento anche le indicazioni (prescritte dall'art. 20, comma 2°, del TUSP, richiamato dall'art. 24, comma 1°, del medesimo Testo Unico) circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso dell'Ente Locale.

Con deliberazione consiliare n. 53 del 28.11.2012, il Consiglio Comunale di Argelato, proprio al fine di effettuare una razionalizzazione delle partecipazioni possedute, ha autorizzato la dismissione delle quote societarie detenute in Futura Soc. Cons. a R.L., Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. e Sustenia S.r.l.

La cessione delle quote di Centro Agricoltura Ambiente S.r.l. si è conclusa il 13.03.2014.

Per Futura Soc. Cons. R.L., a seguito di diniego del consenso all'alienazione della quota di partecipazione del Comune di Argelato a favore di una società individuata con apposita selezione, a norma dello statuto si è proceduto ad un recesso deliberato dall'assemblea dei soci in data 03.11.2015.

Per quanto riguarda le dismissioni delle quote di Sustenia S.r.l., nonostante la deliberazione consiliare ed i vari solleciti posti in essere ad oggi non si è ricevuta da parte degli altri enti soci l'autorizzazione a procedere alla dismissione, così come indicato dallo statuto della società. Qualora, anche a seguito di questa revisione straordinaria da parte dei soci della società, non si dovesse ottenere alcun risultato il Comune si vedrà costretto ad adire le vie legali, impugnando la relativa norma statutaria.

Proprio in virtù della decisione già assunta dal Consiglio Comunale nel 2012 e della valutazione già effettuata su Sustenia s.r.l. la stessa non è stata inserita nel piano di razionalizzazione del 2015 e non viene inserita in tale revisione straordinaria. L'Ente ha già espresso la volontà di dismissione della quota ritenendo che la società non avesse ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di fini istituzionali.

Si ricorda che l'oggetto sociale di Sustenia s.r.l. è l'erogazione dei seguenti servizi pubblici locali in favore degli enti locali soci:

- progettazione e realizzazione di servizi di lotta contro gli organismi dannosi e molesti d'interesse civile;

- monitoraggio ambientale del territorio;
- valorizzazione e fruizione degli aspetti agroambientali e storici del territorio;
- progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e di aree verdi di proprietà o interesse pubblico;
- informazione, divulgazione ed educazione ambientale.

La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi indicati, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

Inoltre, la società può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria, che sarà ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

1. Farmacia Comunale di Funo s.r.l.

| | |
|---|---|
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Sede legale | Via Galliera 226 - 40050 – Funo di Argelato |
| Partita IVA | 02677641207 |
| Data di costituzione | 04/08/2006 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2050 |
| Quota del Comune di Argelato | 100% |

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Argelato.

Nella gestione della farmacia la società può esercitare attività commerciali attinenti la tutela della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio – sanitario - assistenziale, in forma diretta oppure a mezzo di terzi soggetti, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni. In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono le seguenti attività inerenti alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:

- a) la vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali; materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici; dispositivi e presidi medico – chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per l'infanzia, dietetici speciali, prodotti apistici; prodotti per l'igiene personale; profumeria; cosmetici, anche a base di prodotti naturali; prodotti di erboristeria; macrobiotica; prodotti per la salute e per il benessere; articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria; calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la rivendita o distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di interesse sanitario attinenti la salute e il benessere; e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; la prenotazione di prestazioni specialistiche; il noleggio di apparecchi elettromedicali e dispositivi medici;
- d) L'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai farmacisti e ai dipendenti delle farmacie pubbliche e private; la promozione e la gestione di attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri dipendenti ed altri;
- e) la promozione, la partecipazione, la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri culturali;
- f) la gestione della distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle ASL, Enti,

Istituti, Case di Cura e di Riposo, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati al servizio farmaceutico;
 g) la fornitura di servizi sanitari complementari inerenti sia la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti sia la prestazione di servizi in coordinamento con le ASL;
 h) la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività;

Composizione del capitale sociale

| Soci | % Capitale | Valore nominale |
|--------------------|------------|-----------------|
| Comune di Argelato | 100% | 10.000,00 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi (viene inoltre considerato anche l'esercizio 2016)

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 59.113 | 92.404 | 84.827 | 79.221 | 100.173 | 32.739 |

Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015 e relativa media

| 2013 | 2014 | 2015 | Media |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.813.143 | 1.754.628 | 1.786.538 | 1.784.770 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2014 | 2015 | 2016 | Media |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.754.628 | 1.786.538 | 1.750.309 | 1.763.825 |

Analisi della partecipazione e azioni previste

Con deliberazione n. 41 del 21.07.2006 il Consiglio Comunale di Argelato ha approvato la costituzione della società Farmacia Comunale di Funo s.r.l., società che ha per oggetto la gestione delle farmacia di cui il Comune di Argelato è titolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. Successivamente sono stati stipulati, tra il Comune e la società, un contratto di affitto di ramo d'azienda ed un contratto di affitto dei locali occupati dalla farmacia stessa.

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratt[a], comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell'art. 4 TUSP).

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un unico amministratore nominato dal Sindaco del Comune di Argelato e riceve un compenso annuo di euro 11.960,00. Il numero dei dipendenti è pari, invece a 6 unità; è quindi rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Argelato non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Farmacia Comunale di Funo s.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro e – nonostante la società fornisca servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, che ha permesso di mantenere stabili i costi della produzione, nonostante l'incremento degli affitti versati al Comune ed il generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare la società ad altre società cui il Comune di Argelato partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si rileva che la costituzione della Farmacia Comunale di Funo s.r.l. è stata deliberata al fine di soddisfare le esigenze di tutela dell'interesse pubblico. La nuova forma gestionale dell'attività ha consentito di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi prefissati, prevedendo peraltro una trasformazione della forma gestionale che non ha modificato in modo sostanziale quella precedentemente adottata.

La costituzione della società ha inoltre consentito una maggiore professionalità nello svolgimento di tutte le attività che precedentemente facevano direttamente capo agli uffici comunali.

I livelli di efficienza prefigurati possono ben dirsi ampiamente raggiunti, anche solo considerando che, sin dalla sua costituzione, la società ha sempre distribuito utili.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La partecipazione del Comune garantisce le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata, anche attraverso la nomina dell'amministratore unico e gli indirizzi forniti alla società stessa per la gestione dell'attività.

Partecipazioni indirette

La società non detiene partecipazioni in altre società o enti.

2. HERA s.p.a.

| | |
|---|--|
| Forma giuridica | Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati) |
| Sede legale | Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 - Bologna |
| Partita IVA | 4245520376 |
| Data di costituzione | 01/11/2002 |
| Durata della società prevista nello Statuto | Fino al 31/12/2100 |
| Quota del Comune di Argelato | 0,884% |

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- (a) gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe)
- (b) gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento)
- (c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

Composizione del capitale sociale

| Soci | N° azioni | % Capitale | Valore nominale |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Comune di Bologna | 144.951.776 | 9,7313% | 144.951.776,00 |
| Con.Ami | 108.334.164 | 7,2730% | 108.334.164,00 |
| Comune di Modena | 97.107.948 | 6,5193% | 97.107.948,00 |
| Ravenna Holding S.p.A. | 79.226.545 | 5,3189% | 79.226.545,00 |
| Comune di Trieste | 68.569.983 | 4,6034% | 68.569.983,00 |
| Comune di Padova | 54.564.822 | 3,6632% | 54.564.822,00 |
| Comune di Udine | 44.134.948 | 2,9630% | 44.134.948,00 |
| Holding Ferrara Servizi S.r.l. | 24.235.320 | 1,6270% | 24.235.320,00 |
| Rimini Holding S.p.A. | 24.085.208 | 1,6170% | 24.085.208,00 |
| Comune di Cesena | 19.511.213 | 1,3099% | 19.511.213,00 |

| | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------------|
| Altri soci pubblici sottoscrittori de Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari | 99.449.539 | 6,6765% | 99.449.539,00 |
| Soci privati / altri soci pubblici / flottante | 725.367.279 | 48,6974% | 725.367.279,00 |
| Totale | 1.489.538.745 | 100,0000% | 1.489.538.745,00 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi (viene inoltre considerato anche l'esercizio 2016)

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 126.755 | 134.358 | 181.708 | 182.407 | 194.400 | 220.400 |

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015 e relativa media

| 2013 | 2014 | 2015 | Media |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.456.932 | 4.189.099 | 4.487.000 | 4.377.677 |

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2014 | 2015 | 2016 | Media |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.189.099 | 4.487.000 | 4.460.200 | 4.378.766 |

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

Analisi della partecipazione e azioni previste

Hera s.p.a, costituita con atto in data 10 marzo 1995, è la società risultante dall'unione (avvenuta a partire dal novembre 2002) di dodici aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali in varie aree del nord Italia: Amf (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), Asc (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis (San Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), Team (Lugo) e Unica (Forlì-Cesena). A queste imprese si sono successivamente aggiunte Agea e Acosea (Ferrara), Meta (Modena), Sat (Comuni del distretto ceramico modenese), Marche Multiservizi (Pesaro e Urbino), Acegas-Aps (Padova e Trieste), Amga (Udine).

Hera ha dunque rappresentato la prima esperienza nazionale di aggregazione di aziende municipalizzate e ha proseguito nel corso degli anni un percorso di crescita progressiva, incorporando altre società attive negli stessi ambiti in territori limitrofi.

Attualmente Hera è il primo operatore nazionale nell'area ambiente, il secondo nel ciclo idrico integrato, il terzo nella distribuzione del gas e il quinto nella vendita di energia elettrica, servendo complessivamente oltre 3,5 milioni di cittadini.

Dal 26 giugno 2003 Hera s.p.a. è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a..

Il Comune di Argelato detiene attualmente 1.317.099 azioni ordinarie della società (pari allo 0,884% del capitale sociale)

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015», in luogo dell'analisi dettagliata della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP vengono di seguito riportati in forma sintetica i dati menzionati in tali disposizioni:

- la società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 15 membri. Il numero dei dipendenti del gruppo è pari a 8.502 unità;
- il Comune di Argelato detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da Hera, precisamente si tratta della partecipazione in Geovest s.r.l.;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000,00 euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio ed ha anzi costantemente distribuito dividendi;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti adottata dalla società prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e politica del dividendo; mentre, più in generale, in virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, si prevede una costante crescita dell'utile per azione;

Si prevede pertanto il mantenimento della partecipazione

Partecipazioni indirette

Le partecipazioni che la società detiene in altre società non costituiscono per il Comune di Argelato «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

3. Lepida s.p.a.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Sede legale | Viale Aldo Moro, 64 - 40127 - Bologna |
| Partita IVA | 02770891204 |
| Data di costituzione | 01/08/2007 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2050 |
| Quota del Comune di Argelato | 0,0015% |

Oggetto sociale

Lepida s.p.a. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

1. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
2. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);
3. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione delle MAN, progettazione, appalto per l'affidamento dei lavori, costruzione, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
5. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art. 9, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
6. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
7. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
8. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'art. 9, comma 3,

della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' art. 9, comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;

9. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete, help desk di supporto alle categorie di utenti;

10. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

11. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; data service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.

Composizione del capitale sociale

| Soci | N° azioni | % Capitale | Valore nominale |
|------------------------|---------------|------------|------------------|
| Regione Emilia-Romagna | 65.068 | 99,301 | 65.068.00 |
| Comune di Argelato | 1 | 0,0015 | 1.000 |
| Altri enti pubblici | 457 | 0,6975 | 457.00 |
| Totale | 65.526 | 100 | 65.526.00 |

L'elenco completo dei soci (all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società e liberamente consultabile all'indirizzo

www.lepida.it/sites/default/files/u8/Chi_siamo/Elenco%20Soci%20al%2026012017.pdf

Risultato degli ultimi cinque esercizi (viene inoltre considerato anche l'esercizio 2016)

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 142.412 | 430.829 | 208.798 | 339.909 | 184.920 | 457.200 |

Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015 e relativa media

| 2013 | 2014 | 2015 | Media |
|------------|------------|------------|------------|
| 18.861.222 | 21.618.474 | 26.640.268 | 22.373.321 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2014 | 2015 | 2016 | Media |
|------------|------------|------------|------------|
| 21.618.474 | 26.640.268 | 29.209.470 | 25.822.737 |

Analisi della partecipazione e azioni previste

Lepida s.p.a. è stata costituita in data 1° agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna in attuazione della l.r. 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni e per Enti collegati alla rete Lepida.

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-*bis* della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

Sono stati attribuiti a Lepida s.p.a. i compiti di gestione della dimensione operativa della Community Network Emilia-Romagna e, per quanto di competenza, del Nodo Tecnico Informativo Centrale disciplinati dalla medesima convenzione, ed è inoltre stato espressamente consentito a ciascuno degli Enti di cui alla predetta Community di addivenire ad accordi specifici con Lepida al fine di dare attuazione agli interventi e alle misure previste dalla legge regionale citata (previo parere conforme del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento istituito a norma dell'art. 6, comma 4-*bis* della medesima legge).

Lepida è «società *in house*» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche

Amministrazioni socie - ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP - per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, cui la delibera della Giunta Regionale n. 1121 del 3 agosto 2015 ha attribuito compiti e poteri (attualmente richiamati nello statuto della società, a fronte delle modifiche approvate dall'assemblea straordinaria della società in data 19 dicembre 2016) in materia di indirizzo, controllo e approvazione della *mission* della società e delle relative azioni, di sostenibilità degli equilibri economici e finanziari, dei listini dei servizi erogati dalla società, nonché di verifica delle azioni e delle procedure. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, è stato inoltre previsto (introducendo un nuovo punto 4.7 allo statuto di Lepida) che la società «pone in discussione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi».

La Regione è socio di maggioranza della società in quanto detiene 99,301% del capitale della società, mentre il Comune di Argelato ha acquisito al valore nominale di euro 1.000,00 un'azione della società (attualmente pari allo 0,0015% del capitale sociale) con deliberazione consiliare n. 90 del 17.12.2009.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisl. 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, Locale (questa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 6 maggio 2014 e confermata con deliberazione del medesimo organo n. 399 dell'8 agosto 2014). A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui *infra*. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 74 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria;
- Il Comune di Argelato non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;

- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri dei CdA ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 -, mentre sono tuttora operative le collaborazioni che la società ha avviato con Aster soc.cons. a r.l. (in forza della convenzione sottoscritta nel maggio 2015) e con CUP 2000 soc.cons.p.a. (in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 2013) al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché, più in generale, funzioni trasversali (queste, fra tutte le società *in house* della Regione, ovvero inclusa anche Ervet s.p.a., come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016);
- la possibilità di aggregare Lepida con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Lepida e CUP 2000 soc.cons.p.a.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiplER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Azioni già intraprese

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni già avviate al fine di ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società, in quanto «società *in house*» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP (e sopra precisate nelle premesse), con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

Si prevede pertanto il mantenimento della partecipazione

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

4. GEOVEST s.r.l.

| | |
|---|---|
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Sede legale | via dell'Oasi 373 – località Beni Comunali 40014 Crevalcore (Bo) |
| Partita IVA | 02816060368 |
| Data di costituzione | 29/10/2002 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2060 |
| Quota del Comune di Argelato | 5,47% |

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'attività di:

- a) raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze, di parchi e giardini pubblici, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- b) smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia, anche finalizzato al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti, ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili;
- c) raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- d) la realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, ivi comprese quelle immobiliari, per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;
- e) l'elaborazione di progetti, la gestione di impianti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo delle energie rinnovabili;
- f) la commercializzazione dell'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;
- g) la gestione economica del proprio patrimonio immobiliare.

La società può inoltre:

- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per la raccolta, anche differenziata, ed il trasporto dei rifiuti urbani;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie per il riciclaggio, il riutilizzo, la trasformazione dei rifiuti di ogni tipo, compresi gli inerti;
- realizzare e gestire servizi, impianti, strutture e tecnologie di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi;
- realizzare e gestire impianti, strutture, tecnologie e servizi per le attività di recupero e produzione, anche combinata, di energia termica ed elettrica da rifiuti e/o da fonti rinnovabili;

La società può altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende e società ed Enti locali nel territorio in cui sono dislocati i Comuni soci;
- assumere anche commesse per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative e ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore, ivi compresa la formazione professionale.

Composizione del capitale sociale

| Soci | % Capitale | Valore |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| SELVABELLA AMBIENTE S.C.a.R.L. | 20% | 181.250,00 |
| Comune d'Anzola dell'Emilia | 6,48% | 58.725,00 |
| Comune di Argelato | 5,47% | 49.571,87 |
| Comune di Calderara di Reno | 7,34% | 66.518,75 |
| Comune di Castel Maggiore | 10,10% | 91.531,25 |
| Comune di Crevalcore | 7,46% | 67.606,25 |
| Comune di Finale Emilia | 9,54% | 86.456,25 |
| Comune di Nonantola | 7,84% | 71.050,00 |
| Comune di Ravarino | 3,35% | 30.359,38 |
| Comune di Sala Bolognese | 3,70% | 33.531,25 |
| Comune di San Giovanni in P. | 15,00% | 135.937,50 |
| Comune di Sant'Agata Bolognese | 3,72% | 33.712,50 |
| TOTALE | 100% | 906.250,00 |

Premesso che:

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la legge n.152 del 3 Aprile 2006, all'art. 198 comma 1, recita: "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati". Al comma 2 viene stabilito che "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati". Inoltre, all'articolo articolo 200 comma 1 della medesima legge, viene ribadito che "La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".
- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), che ha sostituito le autorità d'ambito (ATO), ed a cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008;
- in particolare l'art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'ambito provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti;

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in particolare l’art. 34, comma 20, ai sensi del quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

Le Autorità d’ambito di Modena e di Bologna, ai sensi della l.r. n. 25/99 e mediante provvedimenti tra loro coordinati (in particolare e rispettivamente, le deliberazioni assembleari n. 26 del 27/11/2006 e n. 18 del 20/12/2004), avevano individuato il bacino territoriale interprovinciale comprendente 11 Comuni, tra loro confinanti, coincidenti con l’area omogenea della pianura nord-occidentale, 8 dei quali in provincia di Bologna (Anzola dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese) e 3 in provincia di Modena (Finale Emilia, Nonantola e Ravarino), quale bacino di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Il bacino, così come individuato, presenta caratteristiche territoriali omogenee (densità abitativa, caratteristiche morfologiche, infrastrutturali e produttive), così come omogenei sono i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti ed è gestito da Geovest S.r.l., quale società a totale partecipazione pubblica secondo il modello dell’in house providing;

la Convenzione di servizio stipulata tra l’Autorità d’ambito di Bologna e Geovest S.r.l. in data 20 dicembre 2004, per il territorio dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese, non prevedeva un termine certo di scadenza dell’affidamento e pertanto con deliberazione n. 15 del 5 giugno 2013 il Consiglio d’ambito, in relazione al bacino territoriale comprendente i Comuni dell’area omogenea della pianura nord-occidentale, ha stabilito come termine certo di scadenza delle convenzioni il 31.12.2016

Con la stessa deliberazione n. 15/2013 il consiglio d’Ambito ha contestualmente approvato, su proposta dei Consigli locali competenti, il Progetto presentato dai Comuni soci di Geovest, per l’avvio del procedimento finalizzato al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata, previo esperimento di procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (c.d. gara a doppio oggetto), nel rispetto dei principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato;

Il consiglio d’ambito con deliberazione n. 43 del 29.07.2014 ha ritenuto di prevedere, inoltre, che, in esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica, l’Agenzia procederà alla sottoscrizione della Convenzione per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla costituita società mista;

Il percorso di parziale privatizzazione di Geovest S.r.l. mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata dell’affidamento (partner industriale), descritto nel Progetto suindicato, è risultato compatibile con il nuovo quadro legislativo statale e regionale e con i principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato (peraltro, Geovest S.r.l. non possiede impianti di smaltimento dei rifiuti). Tale percorso si è concluso con la selezione del socio “Selvabella Ambiente Società Consortile”.

Risultato degli ultimi cinque esercizi (viene inoltre considerato anche l’esercizio 2016)

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 38.976 | 54.308 | 42.327 | 32.650 | -352.963 | 69.743 |

Fatturato conseguito nel triennio 2013-2015 e relativa media

| 2013 | 2014 | 2015 | Media |
|------------|------------|------------|------------|
| 21.196.756 | 20.566.337 | 21.425.804 | 21.062.966 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2014 | 2015 | 2016 | Media |
|------------|------------|------------|------------|
| 20.566.337 | 21.425.804 | 21.913.549 | 21.301.897 |

Analisi della partecipazione e azioni previste

Geovest s.r.l. è stata costituita in data 29.10.2002, previa deliberazione del consiglio comunale di Argelato n. 78 del 30.09.2002, per la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre che per la gestione amministrativa, l'applicazione e la riscossione della tariffa di igiene ambientale, in un primo momento e della tassa sui rifiuti, successivamente.

Il Comune di Argelato ha affidato il servizio di gestione amministrativa e di riscossione della tariffa/tassa fino al 31.12.2016, effettuando successivamente una reinternalizzazione del servizio.

Il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti continua ad essere svolto dalla società.

Le dimensioni della società, determinate sulla base del bacino ottimale individuato dall'ATERSIR, consentono di ottenere un importante valore aggiunto dato dalla più elevata qualità dei servizi forniti dalla società che coinvolge in modo rilevante i soci nella definizione delle procedure di gestione.

Per i motivi sopra esposti, le attività svolte dalla società, più sopra riepilogate:

- rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali;
- sono relative alla produzione di un servizio di interesse generali, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri. Posto che il numero medio dei dipendenti al 31.12.2016 è pari a 101 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di Argelato detiene una partecipazioni in altra società che svolge attività analoghe a quelle svolte da Geovest s.r.l., precisamente si tratta della partecipazione in Hera s.p.a.;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, non si possono attualmente individuare dei risparmi di spesa all'interno della società, si evidenzia anzi un incremento

della spesa di personale e di conseguenza dei costi della produzione.

Si prevede il mantenimento della partecipazione come meglio esplicitato nella conclusione.

Partecipazioni indirette

La società non detiene partecipazioni in altre società o enti.

CONCLUSIONE

Sebbene le due società HERA s.p.a. e GEOVEST s.r.l. non rispettino il parametro di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 20 TUSP in quanto svolgono attività analoghe si evidenzia:

- Hera s.p.a. è una società quotata in borsa e pertanto ne è consentito il mantenimento;
- Geovest s.r.l. rispetta il requisito di cui al comma 9-bis dell'art. 4 del TUSP che prevede *“è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purchè l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica”*;
- Peraltro Geovest rispetta il requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lettera e) come previsto dallo stesso comma 9-bis dell'art. 4 del TUSP.

Si ritiene quindi possibile mantenere entrambe le partecipazioni nelle suddette società.

Relativamente a Geovest s.r.l. si sottolinea però la necessità di agire al fine della razionalizzazione e riduzione dei costi, attraverso una riorganizzazione dell'area amministrativa anche a seguito delle decisioni dei Comuni soci sull'eventuale internalizzazione dell'attività di gestione e riscossione della tassa sui rifiuti attualmente svolta dalla società.